

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

5 fruttidoro Anno III (22 agosto 1795)

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Il popolo francese proclama, alla presenza dell'Essere supremo, la seguente Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino.

DIRITTI

Art. 1. – I diritti dell'uomo in società sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

Art. 2. – La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti degli altri.

Art. 3. – L'uguaglianza consiste nel fatto che la legge è uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. L'uguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, né alcuna ereditarietà di poteri.

Art. 4. – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

Art. 5. – La proprietà è il diritto di godere e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria attività.

Art. 6. – La legge è la volontà generale, espressa dalla maggioranza dei cittadini, o dei loro rappresentanti.

Art. 7. – Quanto non è vietato dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare quello che essa non ordina.

Art. 8. – Nessuno può essere citato in giudizio, accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme che

essa ha prescritto.

Art. 9. – Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguono o fanno eseguire atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

Art. 10. – Ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della persona di un imputato deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 11. – Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.

Art. 12. – La legge deve decretare solo pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

Art. 13. – Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge è un delitto.

Art. 14. – Nessuna legge, né penale, né civile, può avere effetto retroattivo.

Art. 15. – Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi; ma non può vendersi né essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

Art. 16. – Ogni contributo è stabilito per l'utilità generale; esso deve essere ripartito fra i contribuenti, in ragione delle loro sostanze.

Art. 17. – La sovranità risiede essenzialmente nella universalità dei cittadini.

Art. 18. – Nessuna persona, nessuna riunione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Art. 19. – Nessuno può, senza una delega legale, esercitare alcuna autorità, né ricoprire alcuna pubblica funzione.

Art. 20. – Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, in maniera

di- retta o mediata, alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari.

Art. 21. – Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà di quelli che le esercitano.

Art. 22. – La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è assicurata.

DOVERI

Art. 1. – La Dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri.

Art. 2. – Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principi, impressi dalla natura in tutti i cuori: “Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere”.

Art. 3. – Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi.

Art. 4. – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

Art. 5. – Nessuno è uomo perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi.

Art. 6. – Colui il quale viola apertamente le leggi si dichiara in stato di guerra con la società.

Art. 7. – Colui che, senza violare le leggi, le elude con astuzia o destrezza, ferisce apertamente gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

Art. 8. – È sul mantenimento delle proprietà che riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l'ordine sociale.

Art. 9. – Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell'uguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle.